

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VAVILOV

### **Denominazione-Sede e Scopo**

#### Art.1

E'costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, con la consulenza dell'Università degli Studi di Basilicata – Dipartimento di Biologia e con il Patrocinio , consulenza e contributo dell'ALSIA (Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura) un'associazione sotto la denominazione "VAVILOV".

#### Art.2

L'associazione ha sede in Rotonda (Pz) alla contrada Piano Incoronata snc. Presso la sede dell'A.A.S.D."Pollino".

#### Art.3

L'associazione è costituita senza fini di lucro ed ha lo scopo di conservare le specie vegetali del Parco Nazionale del Pollino e del Lagonegrese di interesse alimentare, officinale e naturalistico, la promozione del loro utilizzo, la ricerca di tecniche tradizionali e moderne di valorizzazione così come di seguito specificato:1) conservazione "in Aziende" per via clonale o per semi di collezioni di germoplasma ; 2) produzione di semi e propagoli da distribuire nell'area di competenza in accordo alla direttiva CEE 2008/62; 3) mantenimento in ciascuna azienda ed a livello societario di un "data base2 che caratterizza i materiali genetici custoditi; 4) Promozione di iniziative di valorizzazione culturale e di utilizzo di tali specie nel settore culinario (erboristico, turistico ed enogastronomico); 6) produzione, trasformazione e vendita a livello aziendale ed interaziendale delle specie custodite una volta assicurata la loro conservazione; 7)promozione e divulgazione di conoscenze afferenti gli obiettivi di cui sopra anche tramite corsi specifici e pubblicazione di bollettini; 8) l'associazione coordina le attività di conservazione dei materiali genetici individuando i siti aziendali climaticamente più idonei. Per germoplasma di notevole importanza è richiesta la conservazione replicata in aziende dell'associazione site in aree eco geograficamente differenziate.

### **Patrimoni ed esercizi sociali**

#### Art.4

L'associazione per svolgere le attività di conservazione usufruirà delle aziende dei soci;

#### Art.5

Ciascun socio si impegna a custodire i materiali allevati nella propria azienda:

#### Art.6

Le attività dell'associazione si realizzano con risorse provenienti da eventuali fondi costituiti da eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, da contributi, da donazioni e lasciti. Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote sociali derivanti da manifestazioni ed attività societaria.

#### Art.7

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art.8

L'associazione ha durata fino al 2020.

### **Soci**

Art.9

L'associazione comprende le seguenti categorie di soci: soci fondatori o ordinari (operatori agricoli singoli ed associati, aziende agrituristiche, proprietari di almeno una specie vegetale di interesse alimentare, officinale e naturalistico), soci straordinari (che possono contribuire in modo significativo agli obiettivi dell'associazione).

Art.10

Entrambe , le categorie di soci sono coinvolti direttamente nell'organizzazione ed alla partecipazione delle attività promosse dall'associazione. La qualità di socio si prede per decesso, per dimissioni, disintresse, morosità e indegnità, tale cessazione viene sancita dal consiglio di amministrazione.

Art.11

L'associazione viene amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

Art.12

Il consiglio nomina come presidente onorario il più anziano dei soci ed un segretario. Tutte le cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso.

Art.13

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno quattro soci membri del consiglio e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo o preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.14

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Delibera in ordine alla richiesta di diventare soci. La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata al presidente.

Art.15

L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso oppure da un quarto dei soci; l'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso da quello della sede dell'associazione. L'assemblea generale è convocata in ordine agli indirizzi generali dell'associazione nonché ai bilanci preventivi e consuntivi.

Art.16

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art.17

L'assemblea dei soci è competente a deliberare: sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; sulla nomina del consiglio di amministrazione ; sullo scioglimento dell'associazione.

### **Scioglimento**

Art.18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, fermo restando la esclusione di finalità di lucro.

### **Controversie**

Art.19

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro parere sarà inappellabile.

Rotonda, 08/10/2009